

RIFUGI ALPINI

Cosa sono i rifugi alpini

Sono strutture ricettive ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attività alpinistica, predisposte e organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti sciiviari.

Denominazione aggiuntiva

Se il rifugio alpino è situato lungo un itinerario riconosciuto dalla Regione (LR 12/10) è consentita la denominazione di "posto tappa", ubicato in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni.

Le disposizioni normative contenute nell'Allegato E del Regolamento regionale n.4/2018 (riguardante il comparto ricettivo extralberghiero) si applicano anche alle strutture ricettive alpinistiche disciplinate dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).

Destinazione urbanistica

Gli immobili da destinare a rifugio alpino devono avere una destinazione urbanistica turistico-ricettiva nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

Gestione delle strutture ricettive alpinistiche

La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella segnalazione certificata di inizio attività.

Requisiti del gestore

Il gestore di un rifugio alpino oltre a quanto previsto dall' articolo 4 comma 2 della l.r. 8/2010, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
- capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino.

In caso di gestione indiretta del rifugio il gestore è individuato sulla base di:

- titoli di qualificazione che possano valorizzare le funzioni di gestione della struttura;
- qualità del piano di iniziative rivolto ai clienti per promuovere, integrare e valorizzare l'offerta turistica della struttura;
- conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca quale requisito preferenziale.

Periodi di apertura

I rifugi alpini sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

Il gestore, sentita la proprietà, se titolare di un contratto di gestione, ha facoltà di determinare periodi di apertura ulteriori previa segnalazione alla provincia, al comune e all'ATL territorialmente competenti.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

I rifugi alpini presentano i requisiti e le dotazioni di cui all'Allegato A del Regolamento regionale n.1/2011 relativi ai seguenti aspetti:

- requisiti strutturali, tecnologici e dotazioni di cui alla Parte I;
- requisiti di sostenibilità ambientale di cui alla Parte II;
- requisiti igienico sanitari e dotazioni dei locali adibiti al pernottamento di cui alle Parti III A1 e A2;
- requisiti strutturali e dotazioni dei servizi igienici destinati agli utenti di cui alle Parti IV A1 e A2;
- requisiti e dotazioni dei locali destinati al personale di cui alla Parte V;
- requisiti e dotazioni dei locali adibiti a cucina di cui alle Parti VI A 1 e A 2;
- requisiti e dotazioni dei locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle Parti VII A 1 e A 2.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Avvio

Trasmettere la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per via telematica con posta certificata allo Sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) del territorio in cui si vuole aprire l'attività corredato dalla denuncia di classificazione, dalla denuncia attrezzature caratteristiche e prezzi - modelli predisposti dalla struttura regionale competente - (Art. 19 Legge 241/1990). Il SUAP ricevuta l'istanza ne trasmette copia agli Enti facenti parte del procedimento amministrativo: Comune, ASL, Provincia o Città Metropolitana e ATL.

Variazione

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, deve essere comunicata al SUAP competente con una SCIA per variazioni entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.

Sospensione e cessazione

La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione attraverso la compilazione dei modelli predisposti dalla struttura regionale competente:

- comunicazione di sospensione/riavvio
- comunicazione di cessazione

Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori 6 mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

Altri obblighi amministrativi

Il titolare deve obbligatoriamente:

- comunicare giornalmente all'Autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e le relative generalità accreditandosi sul portale della Polizia di Stato: www.alloggiatiweb.it;
- comunicare alla Provincia o alla Città metropolitana o ad altro soggetto delegato i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti e la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo, **accedendo alla piattaforma informatica PIEMONTE DATI TURISMO - articolo 5bis l.r. 12/87.**
- comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno all'ATL locale (Agenzia turistica locale) le caratteristiche e i prezzi che si intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno seguente **accedendo alla piattaforma informatica PIEMONTE DATI TURISMO** o su

apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale denominata "comunicazione caratteristiche e prezzi".

- esporre in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella, sulla quale sono indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'ATL.
- esporre dietro alla porta di ciascuna camera/unità abitativa, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'ATL;
- consegnare agli ospiti, al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della struttura e il numero dell'unità abitativa. Si prescinde dalla consegna del bollettino nel caso in cui la prenotazione e il pagamento dei servizi ricettivi vengono effettuati per conto dei clienti da organismi di intermediazione di viaggi o da altri organismi che li rappresentano;
- esporre il segno distintivo della classe assegnata, sulla base dell'Allegato D del regolamento di attuazione, sulla facciata principale nell'insegna provvista di illuminazione notturna o su una targa;
- esporre all'interno di ogni struttura in modo ben visibile copia dell'autorizzazione o DIA ove ancora esistenti, ovvero della SCIA corredata da ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP.

PIEMONTE DATI TURISMO

E' il servizio di comunicazione ON LINE dei dati ISTAT sui flussi turistici e della comunicazione ON LINE delle caratteristiche e dei prezzi

Il servizio è gratuito e raggiungibile da postazione PC fissa e device mobili - notebook , smartphone, tablet.

Per assistenza potete telefonare allo 011.432.6206 (lun-ven 9:00-13:00) oppure scrivere a: Hd_DatiTurismo@piemonte-turismo.it

Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge sono esercitate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della l.r.5 marzo 1987, n.12.